

Codice A1504D

D.D. 26 settembre 2025, n. 554

Approvazione degli "Standard di progettazione dei percorsi - settembre 2025". Parziale revoca della D.D. 491/A1504C/2023 del 28/09/2023 ad oggetto: "Approvazione degli Standard di progettazione dei percorsi. Revoca della D.D. n. 437 del 09/08/2022 e della D.D. n. 333 del 22/06/2022. Recepimento degli Accordi fra le Regioni e le P.A. sulle linee guida FAD dei profili regolamentati e non"



ATTO DD 554/A1504D/2025

DEL 26/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO

A1504D - Standard formativi e orientamento permanente

OGGETTO: Approvazione degli “Standard di progettazione dei percorsi – settembre 2025”. Parziale revoca della D.D. 491/A1504C/2023 del 28/09/2023 ad oggetto: “Approvazione degli Standard di progettazione dei percorsi. Revoca della D.D. n. 437 del 09/08/2022 e della D.D. n. 333 del 22/06/2022. Recepimento degli Accordi fra le Regioni e le P.A. sulle linee guida FAD dei profili regolamentati e non”

Premesso che:

- l’attuale contesto in tema di politiche attive per il lavoro è in continua evoluzione, in particolare, le attività formative dedicate agli adulti stanno imponendo cambiamenti significativi al sistema regionale di programmazione delle attività finanziate. Ciò determina come conseguenza la necessità di aggiornare le indicazioni per la progettazione didattica;
- con D.D. 491/A1504C/2023 del 28/09/2023 sono state fornite indicazioni rispetto alla FAD delle figure regolamentate e recepito l’Accordo n. 22/230/CR6/C17 del 21.12.2022. sulle non regolamentate;

Ricordato che il documento “Standard di progettazione dei percorsi – settembre 2025”, che verrebbe approvato con la presente determinazione, tra gli altri:

- costituisce il riferimento utile per la progettazione dei percorsi formativi, in particolare a partire dal Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte; ;
- fornisce le diverse modalità di progettazione per gli adempimenti relativi agli obiettivi trasversali del Programma Regionale 2021-2027 a cui le direttive finanziate e non finanziate fanno riferimento;
- indica le modalità per l’utilizzo della FAD sia per i profili regolamentati sia per quelli non regolamentati ai sensi degli Accordi nazionali ;

Visti:

l'Accordo, del 3 novembre 2021, fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, rep. n. 21/181/cr5a/c17 ;

l'Accordo, del 21 dicembre 2022, fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata rep. n. 22/230/cr6/c17;

Viste:

- la D.G.R. n. 152-3672 del 02.08.2006 e s.m.i. relativa al sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, che si configura come provvedimento generale, di attuazione dell'art. 20 della L.R. n. 63/95;
- la D.G.R. n. 19-3099 del 12 dicembre 2011 di riforma del sistema delle Commissioni tecniche sugli standard, le quali si curano, a partire dal 2012, i lavori di aggiornamento dei profili standard presenti nel Repertorio regionale delle qualificazioni di Regione Piemonte;
- Il Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte, con le relative Schede Corso, presente sul sito istituzionale alla voce – Servizioonline;
- la D.G.R. n. 18 - 6464 del 07 ottobre 2013 con la quale è stata individuata una procedura per l'aggiornamento costante del Repertorio, a cura del Settore Standard Formativi e Orientamento permanente con procedimenti a iniziativa della Regione o su istanza di soggetti interessati.

Viste inoltre:

- le indicazioni fornite dall'Agenda ONU 2030 in materia di sostenibilità ambientale;
- le Raccomandazioni Comunitarie in merito alle competenze digitali e alle rinnovate esigenze di programmazione dei percorsi formativi rivolti agli adulti;
- le sollecitazioni fornite dal “Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta”;

Dato atto che, nel frattempo, per adeguare la progettazione dei percorsi alle variazioni intervenute e per fornire indicazioni più attuali, nonché per introdurre elementi di chiarimento e semplificazione rispetto alla precedente formulazione, si intende riapprovare una versione più aggiornata delle linee guida per la progettazione dei percorsi che tenga conto di tutti gli elementi sopra riportati e di quelli che nel frattempo si sono manifestati come esigenze contingenti;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il documento “Standard di progettazione dei percorsi” al fine di:

- sistematizzare ed esplicitare le caratteristiche di flessibilità, come risposta ai mutamenti e ai cambiamenti del sistema della formazione professionale;
- adeguare le regole che attengono alla progettazione, anche in funzione dei profili/obiettivi rinnovati, nell'ambito del lavoro di aggiornamento e manutenzione del Repertorio delle qualificazioni standard di Regione Piemonte;
- regolamentare la modalità di erogazione della Formazione a Distanza;
- adeguare il linguaggio e gli obiettivi formativi da utilizzare per l'erogazione di percorsi dedicati alle persone con disabilità;

Dato atto che, a tal fine, si rende necessario:

- revocare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 491/A1504C/2023 del 28/09/2023 ad oggetto: *“Approvazione degli Standard di progettazione dei percorsi. Revoca della D.D. n. 437 del 09/08/2022 e della D.D. n. 333 del 22/06/2022. Recepimento degli Accordi fra le Regioni e le P.A. sulle linee guida FAD dei profili regolamentati e non”* mantenendo valido il recepimento degli accordi sulla FAD succitati ;
- approvare nella nuova formulazione aggiornata gli “Standard di progettazione dei percorsi – settembre 2025”, allegato A) della presente determinazione dirigenziale di cui è parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il documento allegato è stato oggetto di presentazione e di raccolta di contributi da parte dei componenti della Commissione Standard di cui alla D.G.R. n. 19 -3099 del 12.12.2011;

Considerato che l'allegato A) di cui sopra dovrà essere utilizzato per la progettazione di tutti i percorsi formativi, ad esclusione di quelli dell'Istruzione e Formazione Professionale (Iefp), e che si applicherà a partire dalla pubblicazione del documento.

Dato atto che l'approvazione dell'allegato di cui sopra non comporta impegni di spesa da parte dell'Amministrazione Regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la legge regionale 24.11.2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro;
- il Repertorio regionale dei profili e degli obiettivi standard descritti per competenze certificabili dal sistema piemontese ai sensi del Decreto interministeriale 30 giugno 2015, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

DETERMINA

Per quanto ricordato in premessa,

1. Di revocare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 491/A1504C/2023 del 28/09/2023, mantenendo in essere il recepimento dell'Accordo sui profili regolamentati e quello sui non regolamentati.
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato A) Standard di progettazione dei percorsi - 2025, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.
3. Di dare atto che i documenti di cui sopra verranno resi pubblici attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte.
4. Di dare atto che le indicazioni contenute nel documento di cui sopra si riferiscono a tutti i percorsi formativi, ad esclusione di quelli dell'Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) e si applicano a partire dalla pubblicazione del documento.
5. Di stabilire che sul sito istituzionale di Regione Piemonte, insieme alla presenti indicazioni, siano pubblicate e le schede relative alla formazione regolamentata contenenti il numero delle ore realizzabili in FAD sincrona e asincrona, costantemente aggiornate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, non risulta invece soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 poiché non prevede erogazione di importi.

LA DIRIGENTE (A1504D - Standard formativi e orientamento permanente)

Firmato digitalmente da Nadia Cordero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. all_A)_STD_PROGETTAZIONE_2025.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

Standard di progettazione dei percorsi

Settembre 2025

Sommario

Sommario.....	2
1. Premessa.....	4
2. Profili e obiettivi.....	5
3. Standard di erogazione – scheda corso.....	6
4. Progettazione del percorso formativo: elementi di sistema ed elementi di flessibilità.....	6
4.1 Percorsi e relative componenti.....	7
4.2 “Struttura” del percorso formativo.....	7
4.3 Utilizzo completo e utilizzo parziale degli elementi del Repertorio all’interno del percorso formativo.....	8
4.4 Obiettivi.....	9
4.5 Accoglienza e orientamento.....	9
4.6 Priorità regionali e principi orizzontali.....	10
4.6.1 Priorità regionali.....	10
4.6.2. Principi orizzontali del PR FSE PLUS 2021-2027.....	11
4.7 Percorsi standard e relativo utilizzo.....	13
4.8 Percorsi standard “modulari” e competenze autoconsistenti.....	14
4.9 Flessibilità in fase di progettazione: sostituzione di profili/schede corso.....	14
4.10 Deroga ore.....	15
4.11 Progettazione di percorsi a partire da elementi non presenti nel Repertorio.....	15
4.12 Note operative – Sistema Informativo Regione Piemonte.....	15
4.13 Progettazione per Ente e per Sede operativa.....	15
4.14 Export del percorso formativo.....	16
4.15 Elementi aggiuntivi a supporto della progettazione.....	16
5. Modalità, Innovazioni e Strumenti.....	16
6. Linee guida per la FAD.....	18
6.1 FAD per le professioni non regolamentate.....	19
6.2 FAD per le professioni regolamentate.....	19
7. Linee guida per la sicurezza.....	20

8. Stage.....	20
9. Inclusione sociale.....	21
10. Progettazione di azioni di recupero/personalizzazione.....	22
11. Gestione dei crediti formativi.....	22
12. Prove Complessive di Valutazione.....	22
13. Certificazioni in esito ai percorsi formativi.....	23

1. Premessa

L'Italia ha avuto una significativa attenzione normativa in materia di certificazione delle competenze, innescata dalla L. 92/2012 e dai decreti successivi che si sono susseguiti in tempi relativamente rapidi.

Il **Decreto Legislativo 13 del 16 gennaio 2013** ha individuato il Repertorio Nazionale, gli enti titolari del sistema di certificazione nazionale, gli standard minimi di sistema, di attestazione finale e di servizio che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il **Decreto interministeriale MLPS-MIUR del 30 giugno 2015** ha fornito le indicazioni per la costituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali che è una parte integrante del più ampio Repertorio Nazionale.

In attuazione del decreto, a partire dal 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni hanno effettuato un complesso lavoro di mappatura delle qualifiche dei repertori regionali che sono confluite nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

Il **Decreto 8 gennaio 2018** istituisce il “**Quadro Nazionale delle Qualificazioni**” quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013.

Il **Decreto 5 gennaio 2021** ha sancito l'adozione delle Linee guida che rendono operativo il **Sistema nazionale di certificazione delle competenze** ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e del citato Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, inserendosi nell'ambito del più ampio processo nazionale per il **diritto individuale all'apprendimento permanente**.

L'**Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021** definisce il “**Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta**”, quale documento di indirizzo per rafforzare e valorizzare le politiche in essere e le nuove linee di azione specifiche.

Con Decreto del 15 giugno 2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, è stato adottato il **Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF – Aggiornamento 2022** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2023) che istituisce i criteri per la comparabilità, la trasferibilità e la spendibilità delle qualifiche nazionali.

Questo contesto in continua evoluzione ha avuto ripercussioni anche su un sistema maturo e strutturato come quello della Regione Piemonte che ha adeguato la normativa regionale in materia e che partecipa attivamente ai lavori nazionali (Legge Regionale 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro").

La finalità di questo documento è quella di costituire il riferimento di progettazione dei percorsi formativi previsti dai dispositivi regionali, facendo della trasversalità una caratteristica intrinseca che si esplicita attraverso i seguenti elementi guida:

- implementazione della **referenziazione delle qualifiche regionali al Quadro Europeo (EQF) e Nazionale delle Qualificazioni**, in coerenza con il “**Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF**” così da garantire la completa leggibilità e spendibilità delle stesse tra Regioni e Stati Membri. La referenziazione integrale dei profili, infatti, rende il Repertorio piemontese pienamente interpretabile in chiave europea, nazionale e interregionale, permettendo una maggiore chiarezza nella declinazione delle specificità lavorative locali ed una corretta trasposizione delle stesse in realtà economiche eterogenee;
- la **referenziazione** degli Standard Formativi alle **classificazioni nazionali statistiche di riferimento per le professioni e i settori economici-produttivi**, così da permettere la gestione di correlazioni multiple con altri repertori a livello nazionale (come l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni) e regionale (Banca dati Excelsior, dati Comunicazioni Obbligatorie – COB, altri Repertori regionali e banche dati nazionali di riferimento).

Il presente documento ha carattere trasversale e generale, deve pertanto essere integrato con le indicazioni specifiche che la stessa amministrazione definisce rispetto ai singoli dispositivi regionali e che, in ogni caso, costituiscono primario riferimento.

A corredo degli “standard di progettazione” si affiancano gli “standard di erogazione” (schede corso) che hanno la finalità di fornire le informazioni rilevanti per la progettazione dei percorsi formativi riferiti a ciascun profilo/obiettivo, in coerenza con le indicazioni dell’amministrazione.

Al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e leggibilità, nel presente documento viene utilizzato il maschile inclusivo, come previsto dalle “Linee guida del Consiglio regionale del Piemonte per l’uso del linguaggio di genere”: i termini maschili usati in questo testo si riferiscono a persone di entrambi i sessi”.

2. Profili e obiettivi

I profili e gli obiettivi sono pubblicati, nella loro ultima versione, sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte.

Un profilo è un insieme di elementi (competenze/attività) riconducibili ad una specifica professionalità e può essere declinato in uno o più indirizzi.

Un obiettivo è un insieme di competenze che possono essere trasversali a diversi profili o aree professionali. Può inoltre essere utilizzato come aggiornamento professionale o in aggiunta a percorsi di profili già a repertorio.

Le lingue straniere, l’orientamento, le tecnologie informatiche e le competenze digitali trasversali (che costituiscono priorità regionale), lo sviluppo sostenibile per la tutela del patrimonio ambientale e per il risparmio energetico e la parità e non discriminazione (che costituiscono principi del Programma Regionale), rappresentano alcuni esempi di obiettivi trasversali.

2.1 Profili regolamentati

I profili e gli obiettivi del Repertorio regionale sono ricondotti a due grandi categorie: formazione regolamentata e formazione non regolamentata.

Laddove si sia in presenza di elementi regolamentati nelle schede corso è riportata la normativa di riferimento nazionale e regionale alla quale si deve guardare con attenzione per la progettazione dei percorsi formativi e di cui si deve dare evidenza nelle attestazioni; la normativa è anche consultabile sul sito della Regione Piemonte.

Al di là delle informazioni riportate nelle schede corso, i profili/obiettivi regolamentati possono prevedere delle specificità date dalle normative in termini, ad esempio, di gestione dei crediti formativi piuttosto che di organizzazione delle attività, di cui il progettista deve inderogabilmente tenere conto.

Come previsto dalla DD D 359/A1504C/2023 del 21 luglio 2023, non è consentito l’uso parziale di profili e obiettivi regolamentati presenti nel Repertorio di Regione Piemonte, ad eccezione della progettazione di corsi di aggiornamento per persone già qualificate o abilitate.

2.2 Aggiornamento del Repertorio

È sempre possibile, da parte dei soggetti portatori di interesse, presentare proposte di aggiornamento del Repertorio in termini di modifica dei profili/obiettivi esistenti e/o inserimento di nuovi, anche in raccordo con l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

Per la presentazione delle istanze di aggiornamento del Repertorio si rimanda alle disposizioni specifiche riportate sul sito istituzionale.

3. Standard di erogazione – scheda corso

Nel Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte sono disponibili gli standard di erogazione (schede corso) dei profili professionali e di alcuni obiettivi per i quali si è ritenuto importante definire gli elementi costitutivi per la progettazione dei percorsi.

Le schede corso costituiscono il riferimento univoco per la progettazione didattica dei percorsi che intendono certificare tutte le competenze del profilo professionale o dell'obiettivo di riferimento.

Consentono di garantire in ambito formale **omogeneità** nella progettazione didattica dei percorsi formativi e costituiscono un importante strumento per perseguire qualità e coerenza fra competenze possedute dai destinatari e i criteri previsti per l'erogazione del percorso.

Forniscono una vista d'insieme del profilo/obiettivo, del percorso e della certificazione e garantiscono la correttezza dei dati imputati a sistema.

Nel corso del tempo, le schede corso si sono evolute in coerenza con le esigenze emerse dal sistema formativo piemontese per consentire una progettazione più flessibile e personalizzata, in particolare per i percorsi afferenti i profili e gli obiettivi regionali, nel rispetto delle specifiche contenute nei singoli dispositivi regionali.

Le schede corso dedicate a profili/obiettivi normati da atti regionali o nazionali oppure appartenenti alle cosiddette "figure di sistema" (leFP, IFTS), presentano un'articolazione più dettagliata per consentire l'applicazione delle prescrizioni normative.

In presenza di percorsi afferenti a **professioni regolamentate**, i prerequisiti d'ingresso, compreso il titolo di studio, risultano essere elementi imprescindibili per l'accesso al percorso formativo. Per le **professioni non regolamentate** (profili/obiettivi regionali), al fine di garantire la massima possibilità di accesso a percorsi di qualifica o a percorsi di specializzazione post-diploma, sono ammissibili anche gli utenti privi di specifico titolo¹ che abbiano superato le prove predisposte per l'accertamento delle competenze in ingresso², oltre ad eventuali altre prove selettive.

4. Progettazione del percorso formativo: elementi di sistema ed elementi di flessibilità

In relazione alla definizione di un quadro strategico nazionale e regionale per l'apprendimento permanente, alle norme generali e ai livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione, negli ultimi anni sono state delineate importanti prospettive e fornite indicazioni sia a livello europeo che a livello nazionale e/o regionale.

In particolare, il D.Lgs. 13 del 16 gennaio 2013 in attuazione della L. 92/2012, agli articoli 3 e 6, stabilisce che sono **oggetto di certificazione** unicamente le competenze riferite a qualificazioni del Repertorio nazionale e dei repertori regionali codificati, pubblicamente riconosciuti e rispondenti a specifici standard minimi, esplicitati nel decreto stesso.

Ne consegue che i percorsi formativi realizzati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse **non presenti a Repertorio, possono essere autorizzati laddove le specifiche misure regionali lo prevedano e rilasciare esclusivamente un'attestazione di "Frequenza e profitto"**.³

¹ Ovvero diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o diploma di scuola secondaria di II grado.

² Se disponibili, è consigliabile utilizzare le prove di accertamento del Repertorio regionale.

³ Si specifica che le attestazioni di "frequenza e profitto" sono previste anche in esito ad alcuni percorsi regolamentati.

I criteri di sistema, di certificazione e di attestazione, in attuazione delle evoluzioni normative europee e nazionali di cui sopra e i modelli di attestazione per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali sono dettagliati nelle specifiche disposizioni regionali.

Con riferimento alle attività di progettazione dei percorsi formativi da parte degli enti accreditati per la formazione professionale, si evidenzia che sono i singoli dispositivi che definiscono i profili su cui è ammissibile richiedere istanze di finanziamento/approvazione, in coerenza con le priorità di indirizzo individuate dalla Regione Piemonte.

Per progettare un percorso formativo è necessario quindi conoscere il dispositivo regionale rispetto al quale si intende presentare la proposta, la caratteristica delle azioni previste per ciascun destinatario, consultare il repertorio per l'individuazione del profilo/obiettivo che soddisfi le esigenze formative, seguire le indicazioni metodologiche contenute nel presente documento e nelle eventuali ulteriori indicazioni di progettazione.

A supporto della consultazione del Repertorio degli standard e della progettazione dei percorsi formativi, è attivo uno **sportello metodologico**. La richiesta di supporto, sia riferita alle tematiche metodologiche che all'uso delle procedure informatiche, può essere effettuata inviando una mail a helpfp@csi.it. La mail deve riportare nell'oggetto la seguente indicazione: "SPORTELLLO ATM – Oggetto della richiesta", precisare nel testo la tematica su cui si richiede il supporto e la direttiva di riferimento.

Di seguito, vengono fornite le indicazioni metodologiche relative alla **progettazione dei percorsi formativi**, supportato dall'applicativo informatico "Gestione Percorsi Formativi" a cui è possibile accedere dal Catalogo Servizi Online della Regione Piemonte – area tematica "Istruzione, Formazione e Lavoro".

4.1 Percorsi e relative componenti

Il percorso formativo è l'insieme delle esperienze di apprendimento per acquisire competenze, conoscenze, e abilità.

Il percorso è strutturato in unità formative (UF) ciascuna delle quali consente l'acquisizione di competenze o parti di esse.

In questo paragrafo si riportano le principali componenti del percorso formativo da utilizzare a cura dei progettisti, anche sulla base di quanto specificato nei singoli atti di programmazione.

Il percorso formativo è costituito da un insieme di competenze professionalizzanti afferenti ai profili e figure di riferimento nazionali, regionali e da elementi che lo completano, integrano e rafforzano in termini di obiettivi di apprendimento.

4.2 "Struttura" del percorso formativo

Un percorso formativo è strutturato in annualità, fasi e in unità formative (UF).

Il percorso può essere erogato in una o più annualità. L'annualità rappresenta l'arco temporale nell'ambito del quale viene erogato l'intero percorso formativo. La **fase** è costituita da un insieme di unità, mentre l'**unità formativa** rappresenta uno step del percorso, con precisi obiettivi ed è costituita da una o più competenze, o parti di esse, che dovranno essere acquisite; l'organizzazione delle unità formative costituisce la struttura del percorso formativo.

La struttura del percorso può essere articolata in una o più unità formative o in fasi e unità formative, purché riconducibili in modo univoco alle singole annualità.

Per ogni unità formativa deve essere indicato il monte ore e ne consegue che la fase/annualità è costituita dalla somma delle ore di ogni singola unità formativa che la compongono.

Il percorso formativo può essere costituito da unità formative dedicate a singole competenze oppure a gruppi di competenze.

Per ciascuna competenza possono essere trattate tutte o solo alcune abilità e conoscenze. Al fine di assicurare la massima flessibilità e contestualizzazione delle tematiche trattate nel percorso, qualora l'operatore lo ritenga utile e necessario, in fase di progettazione può prevedere conoscenze **ulteriori** da associare alle unità formative, cosiddette **conoscenze libere**, che vanno ad aggiungersi a quelle previste dal profilo, ma che non costituiranno elemento di certificazione.

La progettazione di un percorso formativo può prevedere due livelli di approfondimento: **micro-progettazione o macro-progettazione**.

Nella **micro-progettazione**:

- per ciascuna conoscenza collegata all'unità formativa devono essere esplicitati i saperi che consentono di acquisire tale conoscenza. I saperi trovano espressione negli argomenti che verranno trattati nell'unità formativa, ad esempio in termini di concetti, elementi, tecniche, metodologie...;
- gli strumenti (aule, attrezzature, laboratori) e le modalità devono essere collegati alle singole unità formative, tenendo presente che uno stesso elemento può essere associato a più unità formative.

Nella **macro-progettazione** è sufficiente collegare le competenze alle unità formative senza dettagliare i saperi; strumenti e modalità devono essere associati a livello di percorso e non di unità formativa.

Nei percorsi di breve durata⁴, esclusivamente nel caso in cui si ritenga necessario certificare alcuni temi quali:

- principi orizzontali
- priorità regionali

è possibile creare **unità formative a zero ore**. Gli argomenti ad esse afferenti devono essere trattati in modo trasversale al percorso formativo e/o nelle unità formative professionalizzati. Nella descrizione dell'unità formativa a zero ore occorre dare evidenza della modalità di trattazione di tali argomenti.

In caso di micro-progettazione è possibile inserire i saperi in relazione alle competenze previste nell'unità a zero ore, oppure nelle competenze professionalizzanti delle altre unità formative.

4.3 Utilizzo completo e utilizzo parziale degli elementi del Repertorio all'interno del percorso formativo

Gli elementi, sia di riferimento che a completamento del percorso, possono essere "utilizzati" in modo completo oppure parziale, ovvero il percorso formativo può prevedere l'acquisizione di tutte le competenze costituenti l'elemento oppure solo di alcune.

In caso di **utilizzo completo**, tutte le competenze previste dalla figura/profilo/obiettivo di riferimento devono essere trasferite attraverso la formazione portando quindi ad un'attestazione completa della figura/profilo/obiettivo in termini di attestato di validazione delle competenze/qualifica/specializzazione/idoneità/abilitazione. Laddove la progettazione parta da una scheda corso, l'utilizzo del profilo di riferimento sarà necessariamente completo.

L'**utilizzo parziale** della figura/profilo/obiettivo prevede che possano essere utilizzate per la progettazione solo singole competenze o parti di competenze.

La progettazione può essere realizzata anche prevedendo l'inserimento di elementi quali obiettivi o parti di altri profili a completamento del percorso. Pertanto, è possibile anche la coesistenza nello stesso percorso di utilizzi completi e parziali di figure/profilo/obiettivi del repertorio.

Per l'utilizzo completo e parziale dei profili regolamentati si rimanda al paragrafo dedicato.

4.4 Obiettivi

Per la progettazione di percorsi che prevedono l'utilizzo di un unico obiettivo costituito da una o più competenze per cui non è previsto lo standard di erogazione, si tenga a riferimento una durata massima di 80 ore ad eccezione di casi particolari e motivati.

⁴ Indicativamente al di sotto delle 80 ore.

4.5 Accoglienza e orientamento

Nella logica della formazione e dell'orientamento lungo tutto l'arco della vita, la progettazione di percorsi formativi deve includere attività ed esperienze di apprendimento di specifiche competenze orientative e di gestione della carriera formativa e professionale.

Queste attività ed esperienze hanno l'obiettivo specifico di favorire lo sviluppo di capacità di riflessione, definizione autonoma di obiettivi personali, consapevolezza delle proprie potenzialità di apprendimento, capacità di gestire relazioni positive e proattività nella costruzione/consolidamento dell'identità sociale e professionale.

L'acquisizione, lo sviluppo ed il possesso di tali competenze forniscono basi solide all'occupabilità e favoriscono la personalizzazione delle esperienze formative sostenendo la progettualità nelle fasi di transizione e di inserimento lavorativo.

Le unità formative dedicate all'accoglienza e all'orientamento nell'ambito dei percorsi di formazione devono:

- sempre essere previste in un numero di ore adeguatamente rapportato alle ore complessive, alla tipologia e alla finalità del corso con l'utilizzo dell'obiettivo disponibile sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard di Regione Piemonte;
- accompagnare l'utente nello sviluppo di tali competenze, focalizzandosi in particolare sui momenti di seguito illustrati.

Accoglienza e patto formativo

I moduli di accoglienza, non ricompresi nell'attività di orientamento, hanno la funzione specifica di gestire la mediazione fra il partecipante ed il contesto, ovvero chiarire e rendere espliciti i contenuti e le modalità, chiarire e registrare le aspettative del partecipante, comunicare e condividere il processo e gli esiti del percorso formativo.

Verifica del percorso, gestione criticità, elaborazione strategie di miglioramento

Predisposizione ed accompagnamento all'esperienza diretta nel mondo del lavoro (stage) e, ove non previsto lo stage, accompagnamento all'esplorazione e alla conoscenza del mercato del lavoro attraverso l'utilizzo di risorse informative ed esperienziali adeguate (es: laboratori). Queste attività si propongono di sviluppare competenze di gestione e di costruzione di un percorso futuro sostenendo la progettualità attraverso un monitoraggio coerente del percorso, il consolidamento delle competenze, l'individuazione di ancoraggi di carriera soddisfacenti per le persone e sostenibili in relazione al mercato/territorio di riferimento.

Potenziamento delle competenze e definizione del piano di sviluppo di carriera

Queste attività permettono alla persona di valorizzare l'esperienza di stage e l'intero percorso formativo attraverso l'analisi, la riorganizzazione, la mappatura e la ricognizione attiva delle competenze acquisite durante il percorso.

La fase finale prevederà una valorizzazione di quanto appreso e sperimentato in itinere, in modo da rielaborare l'esperienza, ricostruire le esperienze svolte e valorizzarne le competenze.

Progetto di placement

In uscita dal percorso possono essere previsti dei moduli prevalentemente incentrati sull'informazione orientativa, finalizzati a presentare all'allievo/a tutte le possibili opportunità di inserimento lavorativo, con i servizi a cui rivolgersi, oltre alle opportunità di ulteriore formazione.

Con riferimento ai percorsi standard dei profili regolamentati, laddove tali unità formative non possano essere inserite all'interno del percorso formativo, è necessario in ogni caso prevedere dei momenti di accoglienza e orientamento.

4.6 Priorità regionali e principi orizzontali

4.6.1 Priorità regionali

Obiettivi “Tecnologie informatiche” e “Competenze digitali trasversali”

Nel Repertorio regionale è previsto l’obiettivo relativo alle “Competenze digitali trasversali” che costituisce una sintesi del “quadro delle competenze europee” così come tradotto da AGID (https://competenze-digitali-docs.readthedocs.io/it/latest/downloads/DigComp2-1_ITA.pdf) e l’obiettivo “Tecnologie informatiche”.

Il progettista deve utilizzare la/le modalità più opportune di trattazione di tali obiettivi, in funzione ai contenuti e alla durata del percorso, alle esigenze di certificazione, alla tipologia di destinatari secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) contestualizzazione attraverso le modalità didattiche;
- b) contestualizzazione attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali;
- c) creazione di unità formativa specifica con ore dedicate;
- d) utilizzo delle competenze di tali obiettivi nelle unità formative professionalizzanti previste dal percorso;
- e) descrizione nelle sezioni dei formulari definiti nei dispositivi regionali; in tal caso, non devono essere inseriti a livello di progettazione del percorso formativo a meno che non ci sia l’esigenza di certificare tali competenze.

Si precisa che solo le modalità c, d consentono la certificazione delle competenze degli obiettivi previste nel percorso.

Le priorità regionali “Tecnologie informatiche” e “Competenze digitali” possono non essere previste nei percorsi:

- in cui i prerequisiti di accesso riguardano una o più competenze rientranti nell’obiettivo trasversale “Tecnologie informatiche”;
- che afferiscono ad un profilo che per sua natura appartiene all’ambito informatico e tecnologico.

In caso di percorsi brevi (ad esempio i corsi di aggiornamento), di percorsi standard e di percorsi regolamentati nei quali non è necessario/possibile certificare le competenze specifiche, deve essere utilizzata esclusivamente una fra le modalità di cui ai punti a, b ed e.

Imprenditorialità ed Educazione finanziaria

Le amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell’Istruzione all’interno del “Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle Competenze della popolazione Adulta”, interconnesso con la “Nuova Agenda europea delle competenze”, si sono prefissati l’obiettivo di favorire, per la popolazione adulta (29-60 anni), lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave per la cittadinanza e l’occupabilità, che includono anche l’Educazione finanziaria e l’Imprenditorialità.

È stato rilevato che gli adulti in carenza di conoscenze, in questi ambiti, non beneficerebbero pienamente dei percorsi di upskilling/reskilling.

Si ritiene opportuno, pertanto, in funzione del contenuto del percorso e del target degli allievi, di raccomandare la trattazione degli argomenti relativi all’alfabetizzazione finanziaria e all’imprenditorialità.

Quindi l’inserimento di questi temi non è obbligatorio, ma il loro richiamo in certi contesti formativi appare fondamentale.

Si specifica che tali elementi potranno essere contestualizzati all’interno del percorso formativo attraverso le modalità oppure attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali, senza variare il numero di ore previste per il percorso.

4.6.2. Principi orizzontali del PR FSE PLUS 2021-2027

Nella progettazione e nella realizzazione delle attività formative occorre tener conto dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'aquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH).

La progettazione deve prevedere necessariamente la valorizzazione di tali principi attraverso una delle modalità operativa descritte nel presente paragrafo.

1) Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile continua ad avere un ruolo centrale tra gli obiettivi che la Politica di Coesione 2021 – 2027 dell'Unione Europea si prefigge di perseguire. Infatti, l'Obiettivo di Policy n. 2 è dedicato ad *“un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio”*, aggrega gli ex OT 4, 5 e 6 della programmazione comunitaria 2014/2020 ed è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

- b1) promuovere misure di efficienza energetica;
- b2) promuovere le energie rinnovabili;
- b3) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;
- b4) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi;
- b5) promuovere la gestione sostenibile dell'acqua;
- b6) promuovere la transizione verso un'economia circolare;
- b7) rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento.⁵

La programmazione comunitaria 2021/2027 è pertanto collegata anche all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che definisce quest'ultimo come *“uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni”* e per raggiungerlo *“è importante armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente”*.

Anche nel periodo 2021 – 2027 il Fondo Sociale Europeo sostiene l'offerta di formazione professionale che, come l'istruzione, rappresenta una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutti i cittadini delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile.

Qualsiasi professione, anche se non direttamente rivolta alla protezione dell'ambiente, utilizza energia, risorse e servizi naturali, influenzando direttamente la loro qualità, disponibilità, integrità: in tale senso il sistema della formazione con le sue qualificazioni deve per parte sua favorire nelle persone lo sviluppo di competenze che possano aiutarle nel raccogliere le sfide lanciate dal *Green New Deal* anche in termini professionali e lavorativi, oltre che personali.

Le presenti indicazioni rappresentano pertanto lo strumento offerto agli operatori per permettere loro una progettazione adeguata di azioni inserite nei diversi percorsi formativi, in relazione all'integrazione strategica del principio orizzontale relativo allo sviluppo sostenibile.

Modalità operative

⁵ Si veda https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti_2021_2027.pdf

Al fine di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile si richiede la trattazione di tale argomento in tutti i percorsi formativi.

Il progettista deve quindi utilizzare la/le modalità più opportune, in funzione dei contenuti e della durata del percorso, alle esigenze di certificazione, alla tipologia di destinatari secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) contestualizzazione attraverso le modalità didattiche; è inoltre possibile inserire strumenti specifici;
- b) contestualizzazione attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali;
- c) creazione di unità formativa specifica con ore dedicate;
- d) creazione di unità formativa a zero ore, senza l’indicazione dei saperi, con descrizione di come si andranno a trasferire i contenuti all’interno del percorso formativo;
- e) utilizzo della competenza di tale obiettivo nelle unità formative professionalizzanti previste dal percorso;
- f) descrizione nelle sezioni dei formulari definiti nei dispositivi regionali; in tal caso, non deve essere inserito l’obiettivo a livello di progettazione del percorso formativo, a meno che non ci sia l’esigenza di certificare tali competenze.

Si precisa che solo le modalità ai punti c, d ed e consentono la certificazione delle competenze dell’obiettivo *“Sviluppo sostenibile per la tutela del patrimonio ambientale e per il risparmio energetico”*.

In caso di percorsi brevi - indicativamente al di sotto delle 80 ore – e/o regolamentati possono essere utilizzate a scelta le modalità ai punti a, b, f (quest’ultima se prevista dai dispositivi regionali).

La competenza 2 dell’obiettivo **“Sviluppo sostenibile per la tutela del patrimonio ambientale e per il risparmio energetico”** - Contestualizzare i principi dello sviluppo sostenibile nelle attività economico-produttive del settore di riferimento - non deve essere valorizzata nei percorsi che afferiscono ad un profilo che per sua natura appartiene all’ambito della sostenibilità ambientale.

Metodologie e strumenti

Per lo sviluppo e la contestualizzazione delle azioni legate allo sviluppo sostenibile e ai temi della “green economy”, sono da privilegiarsi modalità innovative e interattive, utilizzo di testimonianze, nonché visite didattiche e materiali multimediali.

2) Parità fra uomini e donne e non discriminazione

Le pari opportunità, sia in riferimento alla discriminazione di genere che in senso più ampio, rappresentano diritto fondamentale di ciascuna persona. I contesti educativi e formativi costituiscono un ambito privilegiato per la diffusione di tali principi, di cui si deve quindi tener conto nella progettazione didattica di tutti i percorsi nel rispetto di quanto sancito dalla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011)” e ratificato dall’Italia in data 19/6/2013 al cap. III art.14⁶. Pertanto, occorre prevedere azioni di sensibilizzazione dei principi fondamentali di pari opportunità, in un’ottica di prevenzione delle discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale.

⁶ Articolo 14 – Educazione 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media

Modalità operative

Al fine di diffondere la cultura della parità fra uomini e donne e non discriminazione si richiede la trattazione di tale argomento in tutti i percorsi formativi.

Il progettista deve quindi utilizzare la/le modalità più opportune, in funzione ai contenuti e alla durata del percorso, alle esigenze di certificazione, alla tipologia di destinatari secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) contestualizzazione attraverso le modalità didattiche; è inoltre possibile inserire strumenti specifici;
- b) contestualizzazione attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali;
- c) creazione di unità formativa specifica con ore dedicate;
- d) creazione di unità formativa a zero ore, senza l’indicazione dei saperi, con descrizione di come si andranno a trasferire i contenuti all’interno del percorso formativo;
- e) utilizzo della competenza di tale obiettivo nelle unità formative professionalizzanti previste dal percorso;
- f) descrizione nelle sezioni dei formulari definiti nei dispositivi regionali; in tal caso, non deve essere inserito l’obiettivo a livello di progettazione del percorso formativo, a meno che non ci sia l’esigenza di certificare tali competenze.

Si precisa che solo le modalità ai punti c, d ed e consentono la certificazione della competenza dell’obiettivo *“Parità fra uomini e donne e non discriminazione”*.

In caso di percorsi brevi - indicativamente al di sotto delle 80 ore – e/o regolamentati possono essere utilizzate a scelta una fra le modalità ai punti a, b, f (quest’ultima se prevista dai dispositivi regionali).

Si tenga presente che devono essere trattati almeno i seguenti temi:

- Principi fondamentali delle Pari Opportunità;
- Parità di genere-Strumenti di conciliazione-Condivisione delle responsabilità;
- Valorizzazione ed armonizzazione delle differenze: età, orientamento sessuale ed identità di genere, religione, razza ed etnia, disabilità;
- Identità, stereotipi e adeguamento del linguaggio;
- Elementi normativi e Istituzioni di parità.

Queste stesse tematiche e/o ulteriori elementi di approfondimento possono essere integrati, proprio nell’ottica della *trasversalità*, in altre unità formative del percorso, dandone evidenza nella descrizione e/o nella declinazione degli argomenti dell’unità formativa in oggetto, anche in ragione del monte ore complessivo del percorso e dei destinatari.

4.7 Percorsi standard e relativo utilizzo

I percorsi standard sono percorsi progettati dalla Regione Piemonte con l’ausilio delle commissioni tecniche e possono prevedere una progettazione a livello macro o micro.

Qualora sia disponibile un percorso standard, questo deve essere obbligatoriamente acquisito (e non riprogettato ex novo o copiato). E’ possibile modificare solo alcune informazioni generali del percorso (es. descrizione per l’orientamento, ulteriori indicazioni...).

Per quanto riguarda strumenti (aule, attrezzature, laboratori) e modalità didattiche, si ritiene assunto e garantito da parte di ciascuna organismo di formazione quanto descritto nella sezione “Elementi richiesti dal percorso standard”; qualora l’organismo di formazione lo ritenga opportuno, a livello di percorso formativo può procedere all’integrazione di ulteriori strumenti e modalità aggiuntive possedute dalla specifica sede di erogazione del percorso.

Nel caso in cui nel percorso standard non siano indicati strumenti e modalità questi dovranno essere inseriti da parte dell'organismo di formazione in base alla tipologia del percorso.

Eventualmente sarà richiesta opportuna integrazione da parte dell'amministrazione competente.

4.8 Percorsi standard "modulari" e competenze autoconsistenti

Per alcuni profili del Repertorio, sono disponibili dei **percorsi standard modulari**; si tratta di percorsi costituiti da una serie di moduli formativi, di durata variabile, ciascuno dei quali finalizzato al trasferimento di un numero limitato di abilità/conoscenze del profilo capitalizzando anche l'acquisizione di singole competenze. La formazione del profilo nella sua totalità è data dallo svolgimento di tutti i moduli che compongono il percorso. Pertanto, l'attestazione prevista per ciascun modulo è l'attestato di validazione delle competenze, mentre solo a conclusione del percorso e con la fruizione dell'ultimo modulo è possibile conseguire la certificazione prevista dal profilo/obiettivo (qualifica/specializzazione).

Il loro utilizzo non è obbligatorio laddove l'operatore proponga un percorso che preveda l'utilizzo del profilo completo.

Nell'ultima revisione del repertorio, avviata nel 2022, le competenze rinnovate sono state definite con un carattere di **autoconsistenza**, ovvero sono state declinate in abilità e conoscenze che conducono al raggiungimento di una capacità. In questo modo, le singole competenze presentano una maggiore flessibilità per essere utilizzate nella costruzione di percorsi di validazione anche laddove non vi siano a repertorio percorsi standard.

4.9 Flessibilità in fase di progettazione: sostituzione di profili/schede corso

Al fine di rispondere in maniera sempre coerente alle esigenze di aggiornamento degli elementi in esso contenuti, il Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi è in continua evoluzione.

Per questo motivo, sia per esigenze progettuali sia perché sono stati pubblicati standard di progettazione e/o erogazione più aggiornati, in sede di progettazione possono verificarsi esigenze di sostituzione di un profilo, di riferimento o a completamento della progettazione, piuttosto che di una scheda corso.

Le casistiche che si possono presentare sono molteplici, se ne riportano alcune di esempio:

- necessità di sostituire un profilo di riferimento (in specifiche situazioni) o di elementi a completamento, con un profilo ritenuto più consono, in fase di progettazione;
- necessità di adeguarsi a casi in cui un profilo/obiettivo sia sostituito da una versione più aggiornata, con conseguente variazione anche della scheda corso ad esso associata;
- necessità di variare il profilo/obiettivo in quanto divenuto obsoleto senza prevedere una nuova versione perché non più rispondente alle esigenze del mercato; necessità di associare in fase di progettazione una nuova versione di scheda corso (a seguito della variazione di alcuni standard di erogazione).

Per garantire una maggiore **flessibilità in fase di progettazione** e ottimizzare l'utilizzo **dei contenuti dei percorsi formativi**, gli enti possono duplicare i percorsi modificando il profilo di riferimento (e/o gli altri profili/obiettivi) e la scheda corso, preservando i contenuti comuni tra i diversi profili utilizzati secondo regole di coerenza e congruità che rispettano la natura originaria del percorso.

I percorsi che presentano profili/obiettivi e/o schede corso divenuti obsoleti⁷, possono essere comunque utilizzati come base di partenza per una nuova progettazione sostituendo e/o integrando solo le parti che necessitano di rinnovamento.

4.10 Deroga ore

Per **deroga ore** si intende una variazione eccezionale delle ore corso previste dagli standard di erogazione rispetto allo specifico profilo, in virtù di **gruppi classe** portatori di medesime caratteristiche: una riduzione può essere motivata da competenze pregresse omogenee rispetto al percorso, mentre un aumento di ore può legarsi a un'esigenza di arricchimento del percorso dovuta a specifiche caratteristiche dell'utenza.

⁷ Per le indicazioni operative su come procedere a livello di sistema informativo, si rimanda ad un'accurata visione del manuale utente presente nella Home page dell'applicativo Gestione Percorsi, sezione "Documentazione".

Pertanto, ciò che caratterizza la deroga ore è la concessione della stessa all'intero gruppo classe – i cui componenti presentano tutti le medesime caratteristiche - e non al singolo individuo. In tal senso nell'ottica della riduzione il concetto di deroga si differenzia da quello di credito formativo concesso *ad personam* e non prevede che vi siano inserimenti specifici di dati nel sistema informativo.

Tra le **variabili** che possono concorrere alla definizione della deroga ore, a titolo esemplificativo, possono figurare una pregressa esperienza professionale dimostrabile, un analogo titolo di studio più elevato rispetto al prerequisito in ingresso, analoghe competenze acquisite in contesti informali e non formali, omogenee necessità formative aggiuntive da parte degli utenti.

Le specificità del target che motivano la deroga ore devono essere dettagliatamente esplicitate in quanto la deroga ore deve essere espressamente autorizzata da parte dell'amministrazione che riconosce e autorizza il percorso, su richiesta dell'operatore.

La deroga ore non è applicabile nei percorsi afferenti alle **professioni regolamentate e in tutti i casi in cui è previsto un obbligo di durata**, per i quali è necessario rilasciare i crediti formativi *ad personam*.

Per il rilascio dei crediti è necessario fare riferimento alle specifiche disposizioni regionali.

4.11 Progettazione di percorsi a partire da elementi non presenti nel Repertorio

Qualora all'interno del "Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte" non siano rintracciabili:

- profili/obiettivi da utilizzare come riferimento per il percorso
- profili/obiettivi da utilizzare in modo parziale per alcune competenze

è possibile progettare un percorso che non utilizzi elementi afferenti al Repertorio degli Standard Regionali.

La progettazione deve essere liberamente realizzata nel formato più rispondente alle esigenze dall'ente formativo nel rispetto delle regole e indicazioni fornite nei singoli atti regionali e deve costituire specifico allegato.

Si ricorda che, in tali casi, l'attestazione in uscita deve essere necessariamente **"Frequenza e profitto"**.

4.12 Note operative – Sistema Informativo Regione Piemonte

Nell'ambito del sistema informativo della Regione Piemonte sono disponibili le procedure dedicate a supporto delle attività di progettazione dei percorsi e di progettazione ed erogazione delle prove complessive di valutazione. In merito **ai sistemi informativi**, si rimanda a quanto indicato nei dispositivi e nei manuali utente a supporto dell'utilizzo del sistema.-

4.13 Progettazione per Ente e per Sede operativa

In ottica di ottimizzazione e rispondenza alle varie necessità organizzative, il percorso formativo può essere progettato a livello di Ente e poi associato alle sedi di competenza per una definizione di dettaglio del percorso formativo, oppure progettato direttamente a livello di sede. Percorsi di sede possono essere duplicati su altre sedi o riportati all'ente principale, in modo da garantire la massima coerenza delle informazioni ad essi associati, in particolare rispetto alla congruenza di strumenti e modalità ed alla loro associazione all'ente/sede.

4.14 Export del percorso formativo

In un'ottica di flessibilità, il percorso formativo può sempre essere "esportato" sia attraverso una stampa .pdf che attraverso un formato dati universalmente riconosciuto .xml, al fine di poterlo agganciare a strumenti propri di progettazione e/o gestione.

4.15 Elementi aggiuntivi a supporto della progettazione

È sempre possibile, qualora richiesto, allegare documenti al percorso formativo.

5. Modalità, Innovazioni e Strumenti

Nella **macro-progettazione**, in cui è sufficiente collegare esclusivamente le competenze alle unità formative senza dettagliare i saperi, gli strumenti e modalità devono essere associati a livello di percorso e non di unità formativa. Nella **micro-progettazione** strumenti e modalità devono essere collegati alle unità formative.⁸

5.1 Modalità e Innovazioni

La progettazione del percorso formativo deve necessariamente prevedere la descrizione degli strumenti (aule, attrezzature e laboratori) e delle modalità didattiche per l'erogazione dei contenuti, salvo indicazioni differenti contenute nel dispositivo regionale.

Le **“Modalità”** rappresentano le diverse metodologie didattiche utilizzabili per l'erogazione del percorso, di seguito l'elenco di quelle maggiormente diffuse:

- Lezione teorica;
- Esercitazione su casi di studio;
- Esercitazione pratica;
- Role play;
- Formazione a distanza (FAD);
- Visite guidate;
- Didattica laboratoriale;
- Lavorare in gruppo;
- Simulazione;
- Project work⁹.

Le modalità previste a progetto devono essere esclusivamente quelle individuate per l'erogazione dello specifico percorso formativo.

Le **“Innovazioni”** descrivono metodologie didattiche peculiari e distintive di ciascun operatore finalizzate a garantire una maggior efficacia nel processo di apprendimento. Si connotano per discontinuità con le metodologie comunemente in uso.

5.2 Strumenti

Gli **“Strumenti”** identificano le risorse utilizzate per l'erogazione dei contenuti del percorso quali attrezzature, aule e laboratori. Sono esempio di strumenti: kit, libri, dispense, materiale multimediale, link a risorse internet, etc. Gli strumenti includono anche i laboratori, la cui trattazione di dettaglio è rimandata di seguito.

Gli strumenti previsti a progetto devono essere esclusivamente quelli messi a disposizione per l'erogazione dello specifico percorso formativo (e non tutti quelli adottati dall'ente); gli strumenti devono essere descritti seguendo i punti indicati di seguito, precisandone la tipologia ovvero: **attrezzatura, aula, laboratorio**.

⁸ Modalità di erogazione, aule, laboratori e attrezzature devono essere anagrafati tramite l'applicativo “Gestione dati operatore”, a cui è possibile accedere dal Catalogo Servizi Online della Regione Piemonte – area tematica “Istruzione, Formazione e Lavoro.

⁹ Il project work costituisce per l'allievo un'occasione di approfondimento delle competenze apprese in aula e l'arricchimento delle abilità e conoscenze acquisite durante il percorso. Il project work si caratterizza nell'individuazione di un progetto professionale chiaramente identificato con un processo e un prodotto finale riguardante contesti reali vissuti, da realizzarsi anche in piccoli gruppi di lavoro. Il project work rappresenta quindi un'esperienza sulla quale costruire anche parte della valutazione finale del percorso.

ATTREZZATURA

Per attrezzature si intende il complesso degli attrezzi, macchine, arnesi, strumenti necessari allo svolgimento di attività anche di differente tipologia; l'attrezzatura può essere intesa anche come kit.

Nella descrizione occorre specificare le principali caratteristiche dell'attrezzatura, quali ad esempio:

- versione hardware/software;
- modello/modelli disponibili;
- numero di elementi disponibili;
- ...

AULA

Per aula si intende il locale nel quale viene svolta l'attività didattica.

Le caratteristiche dell'aula devono essere esplicitate attraverso una descrizione puntuale e completa degli elementi che la costituiscono; fra gli elementi richiesti, se pertinenti, devono essere riportati e descritti:

- tipologia e numero di posti;
- attrezzatura specifica dell'aula (es. videoproiettore);
- ubicazione;
- indirizzo;
- sede.

LABORATORIO

Il "laboratorio" rappresenta il luogo centrale della formazione, nel quale l'allievo può esperire le competenze gradualmente acquisite. Il laboratorio deve essere coerente e collegato alle competenze professionalizzanti del percorso (e alle relative declinazioni in "saperi" e "conoscenze") per consentire l'apprendimento e lo svolgimento delle esercitazioni. Il laboratorio è quindi elemento qualificante del percorso formativo e deve avere caratteristiche quanto più possibile simili a quelle della realtà lavorativa in termini di strumenti e attrezzature professionali.

Si precisa che la denominazione del laboratorio costituisce esclusivamente un'etichetta logica, non rappresenta la necessità fisica di un ambiente destinato univocamente all'erogazione del percorso individuato: in questo senso un laboratorio Informatico, per esempio, può essere utilizzato da più percorsi formativi, nel rispetto di un adeguato rapporto tra numero di strumenti/attrezzature e numero complessivo allievi frequentanti.

Un laboratorio può prevedere delle postazioni individuali (una per allievo) oppure delle postazioni condivise (es. 3 banchi da cucina).

Le caratteristiche del laboratorio devono essere esplicitate attraverso una descrizione puntuale e completa degli elementi che lo costituiscono; fra gli elementi richiesti, se pertinenti, devono essere riportati e descritti:

- postazioni di lavoro, specificando se individuali o condivise, tipologia e numero;
- attrezzatura specifica della postazione, tipologia e numero (es. PC, piano cottura);
- attrezzatura specifica del laboratorio, tipologia e numero (es. cella robotica, stampante);
- ubicazione;
- indirizzo;
- sede;
- superficie del laboratorio.

Laddove si progettino percorsi relativi a profili/obiettivi regolamentati, si rimanda alla specifica normativa e/o allo standard di riferimento.

6. Linee guida per la FAD

Le esperienze formative degli ultimi anni hanno rappresentato un acceleratore del cambiamento nelle pratiche didattiche. In particolare, le modalità di formazione a distanza che finora avevano rappresentato solo un'opzione hanno assunto un carattere maggiormente strutturale.

La capitalizzazione di queste esperienze porta a ripensare alle modalità di erogazione dei percorsi formativi, in cui la tecnologia di supporto all'erogazione del percorso formativo rappresenti una dimensione normale della pratica didattica con **una naturale e ordinaria alternanza fra formazione in presenza e formazione a distanza**.

Le modalità di erogazione a distanza sono due: sincrona e asincrona.

Per modalità **sincrona** si intende un'attività didattica nella quale docente e studente sono contemporaneamente collegati alla piattaforma utilizzata per erogare le lezioni. Le attività sincrone sono simili alla didattica realizzata in presenza, pur con l'utilizzo di un supporto digitale in un ambiente del tutto virtuale, online, garantendo la costante interazione tra discenti e docenti perché contemporaneamente presenti.

Per modalità **asincrona** si intende l'attività individuale di fruizione delle lezioni, svincolata dalla contemporanea presenza di docente e discenti. Si basa sulla condivisione di materiali, compiti da svolgere, studio autonomo e non ha vincoli orari e di luogo.

Gli strumenti tramite i quali si prevede lo svolgimento di attività a distanza possono essere svariati, tra i quali: classi virtuali all'interno delle quali gli allievi siano supportati e accompagnati nel percorso formativo, anche con l'ausilio degli strumenti di comunicazione web, social o tradizionale, nonché pubblicazione di materiale didattico, lezioni online, video lezioni, libri di testo e dispense in formato elettronico, esercitazioni e verifiche di apprendimento.

L'erogazione di parti del percorso a distanza non è da ritenersi obbligatoria, qualora se ne voglia fare uso è necessario:

- a) tenere conto delle indicazioni previste dai dispositivi emanati dalla Regione Piemonte rispetto all'erogazione delle attività a distanza;¹⁰
- b) inserire una specifica modalità didattica (o più modalità). Laddove il percorso venga progettato a livello di macro-progettazione, nella descrizione della modalità didattica occorre indicare il numero complessivo delle ore di FAD che si intendono erogare e precisare la loro ripartizione nella struttura del percorso. Dove invece la progettazione sia a livello micro, la modalità deve essere agganciata all'unità formativa che si intende erogare a distanza (o alle unità formative) indicando il numero di ore che saranno svolte in FAD. Inoltre, laddove presente, è richiesta l'indicazione degli strumenti del sistema di e-learning in dotazione all'operatore (hardware, software, principali funzionalità) e della dotazione di base hardware, software e di banda necessarie all'allievo per l'accesso al sistema di e-learning;
- c) descrivere in modo trasversale a più percorsi come si intende gestire la FAD laddove richiesto dai dispositivi regionali.

Per quanto riguarda i corsi autorizzati nei quali non è stata prevista modalità FAD e per i quali l'operatore necessita di erogare un'edizione con tale modalità, occorre inviare apposita comunicazione all'amministrazione competente della direttiva indicando per quante ore e in quali UF si intende erogare la FAD oppure presentare un nuovo progetto.

Valgono in ogni caso, se presenti, le indicazioni fornite dai singoli dispositivi.

¹⁰ Tali indicazioni sono da ritenersi valide per tutte le tipologie di percorsi non regolamentati (progettati a partire da standard di erogazione, percorsi non progettati a partire da standard di erogazione e percorsi modulari).

6.1 FAD per le professioni non regolamentate

Ai sensi dell'Accordo 21 dicembre 2022¹¹ e come recepito dal presente documento, l'ente formativo può applicare discrezionalmente la FAD a seconda delle condizioni e caratteristiche dei destinatari e delle specifiche tipologie di percorso. Le scelte rispetto alle percentuali FAD da applicarsi sul percorso possono essere di volta in volta modificate, anche rispetto allo stesso corso, a seconda delle condizioni riportate.

Il numero delle ore consentite in FAD è applicabile fino ad un massimo del 50% del monte ore teorico¹² e deve essere erogato in modalità sincrona. Non è possibile prevedere attività in FAD in modalità asincrona.¹³

Previo specifica autorizzazione e nei casi previsti dall'Accordo può essere utilizzata in misura più ampia fino al 100%.

Il sistema della formazione regionale non consente, in linea di principio, corsi erogati in modalità ibrida¹⁴. Solo in casi eccezionali e motivati, previa specifica autorizzazione, sarà consentita la partecipazione contestuale di allievi in presenza e a distanza.

La formazione a distanza deve garantire i seguenti **requisiti essenziali**:

- tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruiti dai singoli allievi;
- attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguati.

Inoltre, deve essere sempre valutata, anche in sede di approvazione del percorso, in funzione alle caratteristiche specifiche del corso e degli utenti.

Si ricorda che per la progettazione ed erogazione di percorsi che prevedano la FAD gli **operatori devono essere accreditati per la specifica tipologia**.

6.2 FAD per le professioni regolamentate

L'erogazione FAD per la formazione regolamentata prevede due casistiche:

- ai sensi della disciplina generale dell'Accordo 3 novembre 2021¹⁵, che applica per ogni percorso formativo il numero di ore erogabili a distanza pari al 50% delle ore di teoria, di cui il 40% in modalità sincrona e il 10% in modalità asincrona;
- ai sensi della disciplina specifica di ogni singolo profilo regolamentato.

Per semplificare la progettazione, sul sito istituzionale di Regione Piemonte sono pubblicate e aggiornate costantemente due tabelle:

- tabella 1 "FAD nella formazione regolamentata ai sensi della disciplina generale dell'Accordo 3 novembre 2021";
- tabella 2 "FAD nella formazione regolamentata ai sensi della disciplina specifica".

Nelle tabelle, per ogni profilo regolamentato, sono esplicitati il numero di ore erogabili in modalità sincrona e asincrona, il numero di ore delle esercitazioni pratiche, di stage e di prova finale da svolgere in presenza.

¹¹ Accordo in conferenza Stato Regioni 22/230/CR6/C17 21 dicembre 2022 "Accordo fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata"

¹² Nel caso in cui si intenda erogare una parte di percorso in FAD, nelle annotazioni del percorso formativo occorre indicare il numero di ore teoriche del percorso e di queste, quante saranno erogate in FAD in modalità sincrona.

¹³ I singoli dispositivi possono prevedere condizioni più restrittive.

¹⁴ Per modalità ibrida si intende "l'erogazione della formazione ad allievi in presenza e, simultaneamente, ad allievi collegati da remoto in FAD sincrona".

¹⁵ Accordo in conferenza Stato Regioni 21/181/CR5a/C17 3 novembre 2021 "Accordo fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome."

7. Linee guida per la sicurezza

L'igiene e la sicurezza sul lavoro sono temi trasversali rispetto a tutti gli interventi di formazione, per i quali si raccomanda particolare attenzione nel caso di percorsi che prevedano attività di laboratorio e di stage in azienda.

E' sempre responsabilità dell'ente formativo accertarsi che gli allievi siano in possesso dell'attestazione relativa alla sicurezza.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) e di protezione collettiva che si utilizzano nei laboratori devono essere forniti conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Si specifica che, qualora le abilità e conoscenze relative alla sicurezza siano già presenti nei profili o negli obiettivi di riferimento o in eventuali altri elementi che compongono il percorso stesso, in fase di progettazione dei percorsi non è necessario aggiungere gli obiettivi "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e "Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori".

Si evidenzia che la formazione sulla salute e sicurezza del lavoro ha trovato una sua unitaria trattazione nello specifico testo unico disponibile sul sito della Regione Piemonte nelle pagine istituzionali della Direzione Sanità - Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare nella sezione Sicurezza sul lavoro.

Con riferimento ai corsi afferenti a **profili regolamentati** con attività laboratoriali e/o di stage, laddove la formazione sulla sicurezza non sia prevista o non possa essere inserita all'interno del percorso formativo, è responsabilità dell'ente accertarsi che gli allievi siano in possesso dell'attestazione relativa alla sicurezza. Laddove sia mancante è compito dell'organismo di formazione o dell'impresa ospitante erogare la formazione relativa all'ATECO di riferimento.

Le indicazioni in merito alla progettazione sugli adempimenti relativi alla sicurezza e ad eventuali aggiornamenti sono reperibili sul sito della Regione Piemonte nell'area tematica "Istruzione, Formazione e Lavoro / Formazione professionale / Progettazione dei percorsi formativi", scheda informativa "Come progettare ed erogare i percorsi formativi".

8. Stage

Lo **stage** rappresenta un momento formativo importante, attraverso il quale non solo l'allievo ha la possibilità di approfondire le competenze acquisite ma anche di vivere un'esperienza diretta nel mondo del lavoro, utile anche per le scelte professionali future.

Lo stage, inteso quindi come momento di consolidamento del percorso formativo, **ne costituisce parte integrante** e offre all'allievo la possibilità di sperimentarsi in reali contesti lavorativi in modo protetto e accompagnato da un tutor. Inoltre, lo stage costituisce anche occasione di acquisizione e consolidamento di competenze in contesti aziendali, che arricchiscono il bagaglio formativo dell'allievo.

Lo stage può essere fruito indipendentemente dalla condizione occupazionale dell'allievo. Per le persone inoccupate e disoccupate rappresenta l'occasione per un possibile inserimento/reinserimento lavorativo. Per quanto riguarda le persone occupate può invece rappresentare un'opportunità di transizione professionale.

Di norma, gli standard regionali prevedono un numero di ore stage pari ad un terzo del monte ore complessivo previsto dalla scheda corso. Si ricorda che i singoli dispositivi regionali possono prevedere durate e indicazioni di progettazione specifici, a seconda del destinatario della misura di politica attiva di riferimento.

La progettazione dello stage deve essere accurata e descritta rispetto a:

- finalità e obiettivi;
- modalità di raccordo rispetto al percorso formativo;
- azioni di monitoraggio e ritorno rispetto all'andamento dell'attività;
- azione di accompagnamento e supporto del tutor.

Lo stage si differenzia quindi dal tirocinio extracurriculare, che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, e non è parte integrante di un percorso formativo.

Lo stage non si configura come un rapporto di lavoro.

Qualora vi siano condizioni oggettive che impediscano lo svolgimento dello stage e, se previsto nei dispositivi regionali o previa specifica autorizzazione regionale, esso può essere sostituito o integrato con il **project work**.

9. Inclusione sociale

Il Programma Regionale 2021-2027 promuove una diffusa applicazione di strategie di inclusione attiva.

Con la consapevolezza che anche le azioni formative e i contesti di apprendimento possono costituire elemento importante di inclusione sociale, la Regione Piemonte ha posto e pone grande attenzione alla progettazione inclusiva.

L'inclusione sociale può riguardare più soggetti dalle persone con disabilità a quelle in situazioni di disagio sociale, dagli immigrati alle persone detenute. Laddove gli atti di programmazione lo prevedano, potranno quindi essere attivati specifici corsi rivolti alle suddette persone.

In caso di **percorsi formativi rivolti a persone con disabilità**, gli operatori possono fare riferimento a tipologie corsuali con finalità orientative e pre-professionalizzanti mirate a rafforzare la sfera personale oppure a corsi mirati a trasmettere le competenze professionalizzanti e finalizzati all'inserimento lavorativo.

Nel Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi è disponibile l'obiettivo **Competenze per l'inclusione lavorativa**¹⁶. Tale obiettivo, finalizzato a rafforzare le competenze sociali e relazionali è il riferimento per progettare percorsi flessibili di durata variabile a seconda delle esigenze formative degli allievi.

Tali percorsi possono anche essere progettati prevedendo l'utilizzo di competenze professionalizzanti attinte da specifici profili/obiettivi o di competenze trasversali del Repertorio.

A seconda dei contesti può essere prevista una durata dello stage superiore alle ore erogate presso l'ente formativo.

Una delle modalità didattiche più efficaci per facilitare l'apprendimento e l'inserimento lavorativo di persone con disabilità è la **formazione in situazione** che prevede la realizzazione del percorso formativo prevalentemente in impresa.

I percorsi che fanno riferimento all'obiettivo **Competenze per l'inclusione lavorativa** potranno essere denominati in coerenza alle indicazioni fornite dall'avviso di riferimento.

Laddove si sia in presenza di percorsi rivolti a **persone in situazione di disagio sociale** (es. giovani che hanno abbandonato la scuola, non inseriti nel mondo del lavoro e con condizioni di disagio sociale e familiare), il percorso può finalizzarsi alla **preparazione al lavoro, attingendo da competenze (anche singole abilità e conoscenze) dei profili presenti a Repertorio** anch'essi da utilizzarsi in modo flessibile in termini di orario, prevedendo preferibilmente almeno il 50% di ore di stage, a meno che diversamente previsto dai dispositivi regionali. E' possibile arricchire tali percorsi inserendo le competenze professionalizzanti di uno o più profili e/o delle competenze trasversali.

L'inclusione sociale riguarda anche le **persone immigrate e le persone detenute**, per permettere l'acquisizione di professionalità che favoriscano l'integrazione e/o la reintegrazione nel tessuto lavorativo e sociale oltreché un livello di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri che consenta loro una comprensione e una capacità di dialogo adeguate.

¹⁶ L'obiettivo **Competenze per l'inclusione lavorativa** ha sostituito, nell'ambito dell'aggiornamento complessivo degli standard del repertorio, gli obiettivi **Formazione al lavoro** e **Prelavorativo**.

10. Progettazione di azioni di recupero/personalizzazione

Si tratta di progetti (azioni) finalizzati principalmente a favorire:

- un supporto al recupero di uno specifico gap di competenza (riallineamento) dei beneficiari delle azioni formative;
- l'inserimento in itinere nei percorsi formativi;
- rinforzo di competenze specifiche nell'ottica di una personalizzazione del percorso.

Si configurano come progetti didattici presentati dagli enti formativi e si basano su un'analisi del gap delle competenze/abilità/conoscenze possedute dall'allievo ai fini dell'inserimento in un percorso formativo con specifici requisiti in ingresso.

Le modalità di attivazione di tali progetti sono descritte nei singoli dispositivi regionali.

11. Gestione dei crediti formativi

Il credito formativo è un numero di ore che vengono riconosciute all'allievo in fase di accesso al percorso in virtù delle competenze precedentemente acquisite.

Le regole operative per il riconoscimento dei crediti formativi sono descritte nel "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema" pubblicato sul sito istituzionale.

Per il riconoscimento dei crediti relativi alla formazione inerente alle professioni regolamentate si rimanda rigorosamente alla disciplina di settore.

12. Prove Complessive di Valutazione

Al termine dei percorsi formativi che prevedono **attestazione di parte terza** è prevista la somministrazione di una prova complessiva di valutazione (PCV) in presenza di una commissione esaminatrice.

Le tipologie di prove complessive di valutazione definite da Regione Piemonte sono:

- prove standard e prove standard a criteri unificati predisposte dalle commissioni tecniche, disponibili nel catalogo regionale;
- prove complessive di valutazione nuove (Prova di agenzia validata), sono progettate dalle agenzie formative sulle base delle linee guida regionali.

L'indicazione della tipologia di prova da utilizzare è prevista nella scheda corso del profilo di riferimento.

Nel caso in cui sia prevista la prova standard deve necessariamente essere utilizzata e in fase di progettazione non è necessario riportarne la descrizione ma occorre indicare che si tratta di PCV standard.

Nel caso di percorsi afferenti a profili per i quali **non è disponibile una prova standard o una prova standard a criteri unificati**, la prova dovrà essere progettata dall'ente e **validata** dal settore competente regionale.

Nell'apposita sezione del percorso formativo è necessario descrivere la PCV indicandone la struttura, la descrizione e la durata delle singole prove.

Il riferimento per la progettazione delle prove è costituito dal documento denominato "Le prove di valutazione nel sistema della formazione professionale: linee guida per la progettazione" pubblicato nella sezione dedicata dell'applicativo "Gestione prove di valutazione".

Nel documento sono riportate le indicazioni di dettaglio in merito alla struttura della PCV, agli elementi che la compongono, alla durata, ai pesi e alle soglie delle singole prove.

Al termine dei percorsi che **prevedono attestazione di parte seconda** è prevista la somministrazione di una prova di agenzia che non prevede la presenza di una commissione esterna e non necessita di validazione regionale come riportato nelle citate linee guida. In fase di progettazione occorrerà descrivere la prova e indicarne la durata.

13. Certificazioni in esito ai percorsi formativi

La certificazione rilasciata in esito ad un percorso formativo deve essere coerente con quanto previsto nelle schede corso.

Le indicazioni relative alla certificazione delle competenze risiedono nel Testo Unico per la certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti.

Tipologia Certificazione	Profili/obiettivi/ competenze del Repertorio Regionale
Certificazione di parte seconda	Attestato di validazione delle competenze
Certificazione di parte terza	Certificato di: ▪ Idoneità ▪ Abilitazione professionale ▪ Qualifica professionale ▪ Specializzazione ▪ Diploma professionale

L'Attestato di frequenza e profitto è disciplinato dalla normativa come **caso residuale** e il suo utilizzo è specificamente regolato da normativa regionale. In particolare, è consentito l'utilizzo per i seguenti casi:

1. se previsto espressamente dalla normativa di settore delle professioni regolamentate;
2. se relativo a profili/competenze non contenuti nel Repertorio regionale previa preventiva autorizzazione regionale;
3. se relativo ad un corso **non progettato per competenze** ma **autorizzato** dalla Regione Piemonte.

Per le professioni regolamentate gli attestati rilasciati devono riportare la seguente dicitura nel campo annotazioni integrative "il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021", al fine di garantire la spendibilità degli attestati rilasciati in Regione Piemonte su tutto il territorio nazionale.